



Informazioni utili sulla sicurezza sociale

Sistema previdenziale nel Principato del Liechtenstein

Situazione aprile 2026. Tutte le indicazioni sono fornite senza garanzia

	Cerchia di persone	Prestazioni							Finanziamento
		Base per il calcolo dell'importo della prestazione	Incapacità lavorativa temporanea	Guarigione, cura, riabilitazione	Incapacità permanente di guadagno	Decesso prima del pensionamento	Prestazioni dopo il pensionamento	Adeguamento delle prestazioni	Aliquote contributive
Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e contro l'invalidità, cassa di compensazione familiare	Obbligo assicurativo • Persone che vivono o lavorano nel Liechtenstein • Persone inviate in trasferta all'estero per un periodo convenuto contrattualmente, a determinate condizioni Età di pensionamento Donna/Uomo: 65 Nel quadro dell'età di pensionamento flessibile il percepimento della rendita di vecchiaia può essere anticipato o differito, tra i 60 e i 70 anni.	Rendita completa Con periodo contributivo ininterrotto dal 20° anno d'età (compresi accrediti per compiti educativi e assistenziali) • Rendita di vecchiaia/ d'invalidità Min.: CHF 1225 al mese Max: CHF 2450 al mese • Rendita per vedove/ vedovi Min.: CHF 980 al mese Max: CHF 1960 al mese • Rendita per orfani e figli di pensionati Min.: CHF 490 al mese Max: CHF 980 al mese • Rendita per figli di persone invalide Max: CHF 490 al mese Gratifica natalizia: a dicembre, oltre alla rendita regolare, viene effettuato un ulteriore versamento dello stesso importo (vale per tutte le rendite).	Indennità giornaliera AI • Max 80% del reddito da attività lucrativa determinante durante l'integrazione e l'attuazione delle misure di accertamento • Supplemento per figli	AVS • Mezzi ausiliari • Assegno per grandi invalidi AI • Provvedimenti d'integrazione (misure professionali, sussidio salariale, sospensione su richiesta del versamento della rendita, mezzi ausiliari, indennità giornaliera, rimborso spese) • Promozione dell'aiuto a invalidi Principio: integrazione prima della renditaCAF (cassa di compensazione familiare) • Indennità di maternità • Indennità di paternità • Assegno parentale • Assegni per figli • Assegni di nascita • Assegni per famiglie monoparentali	Rendita d'invalidità Importo (con periodo contributivo completo) in base al grado d'invalidità • Dal 40% = ¼ di rendita Min.: CHF 306 al mese Max: CHF 613 al mese • Dal 50% = ½ rendita Min.: CHF 613 al mese Max: CHF 1225 al mese • Dal 67% = rendita intera Min.: CHF 1225 al mese Max: CHF 2450 al mese Rendita per figli di persona invalida • ¼ di rendita: CHF 122 al mese • ½ rendita: CHF 245 al mese • Rendita intera: CHF 490 al mese	Rendita per vedove/vedovi Con periodo contributivo completo 80% della corrispondente rendita di vecchiaia • Min.: CHF 980 al mese • Max: CHF 1960 al mese Nel caso di unioni domestiche registrate, le persone superstiti vengono equiparate ai coniugi.Rendita per orfane/orfani 40% della corrispondente rendita di vecchiaia • Min.: CHF 490 al mese • Max: CHF 980 al mese	Rendita di vecchiaia Con periodo contributivo completo • Min.: CHF 1225 al mese • Max: CHF 2450 al mese Rendita completiva per la moglie Uomini nati nel 1944 o in anni precedenti aventi diritto a una rendita, se la moglie è nata nel 1954 o in anni precedenti e non ha ancora diritto a una renditaRendita per figli connessa a rendita di vecchiaia • CHF 490 • Diritto generale fino al compimento del 18° anno d'età • In caso di formazione fino alla sua conclusione, non oltre i 20 anni compiuti	In funzione dell'evoluzione dei salari e dei prezzi • In genere ogni 2 anni • Annualmente, se l'indice nazionale aumenta di oltre il 4% • In seguito, se l'indice aumenta di meno del 5% in 2 anni	Dipendenti e datori di lavoro • AVS: 8,250% (dipendenti: 4,025%; datori di lavoro: 4,225%) • AI: 1,350% (dipendente 0,675%, datore di lavoro 0,675%) Qualora i datori di lavoro non siano soggetti all'obbligo contributivo: • AVS max 8,25% e AI max 1,35% del salario determinante Indipendenti Contributi a seconda del reddito da attività lucrativa (Base anno di contribuzione attuale)Persone senza attività lucrativa Almeno CHF 368,55, max CHF 12 285 all'anno, a seconda del patrimonio, del reddito da rendita e di altre prestazioni ricorrentiCAF • Lavoratori 0,2%, • Datori di lavoro 1,9% • Lavoratori indipendenti 2,1% Spese amministrative (SA) • 0,5850 % del salario determinante • Obbligo di prestazione: datori di lavoro, indipendenti e persone senza attività lucrativa
Prestazioni complementari	Aventi diritto Le persone domiciliate nel Liechtenstein che • hanno diritto a una rendita AVS • almeno metà rendita AI o un assegno per grandi invalidi • un'indennità giornaliera AI ininterrottamente per almeno 6 mesi Straniere/Stranieri aventi diritto • Persone di nazionalità svizzera e di Stati SEE con domicilio civile nel Liechtenstein • Persone rifugiate e apolidi che vivono nel Liechtenstein da almeno 5 anni • Persone con nazionalità di altri Stati con domicilio civile nel Liechtenstein da almeno 10 anni (ininterrottamente)	Prestazione complementare annua Differenza tra entrate computabili ed esborsi riconosciutiLe prestazioni complementari massime ammontano: • per single a CHF 21 096 • per coppie sposate a CHF 31 680 • per persone con figli a (max) CHF 58 800	Garanzia del minimo vitale	Rimborso delle prestazioni accessorie come spese supplementari dovute alla disabilità e determinati mezzi ausiliari	Garanzia del minimo vitale, qualora non sia possibile coprire le spese di sostentamento minimo con rendite e altri redditi	Garanzia del minimo vitale di superstiti	Garanzia del minimo vitale	Il Governo può adeguare le prestazioni in modo appropriato	Aliquote contributive NessunaFinanziamento Le spese per PC sono sostenute per metà dal Land e per metà dai Comuni. L'addebito a carico dei Comuni avviene in base al numero di abitanti secondo gli ultimi dati raccolti dall'Ufficio dell'economia nazionale.
Previdenza aziendale	Obbligo assicurativo Dipendenti che versano i contributi AVS e il cui salario annuo determinante corrisponde almeno a una rendita minima di vecchiaia AVSEtà di pensionamento Come AVSPrestazioni in caso d'invalidità Dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'etàPrestazioni in caso di decesso Dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'etàPrestazioni di vecchiaia Dal 1° gennaio successivo al compimento del 19° anno d'età, se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato (qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato duri più di 3 mesi o, in caso di durata più breve, prosegua oltre il primo termine fissato, è considerato a tempo indeterminato).	Salario assicurato Salario fino a CHF 88 200 (tre volte l'importo annuo della rendita massima di vecchiaia AVS)L'istituto di previdenza può stabilire nel proprio regolamento un tetto massimo per il salario annuo determinante. Attualmente tale limite non può essere inferiore a CHF 88 200	Esonero dal pagamento dei contributi.	Nessuna prestazione	Rendita d'invalidità Annualmente il 30 % del salario assicuratoRendita per figli Annualmente il 6 % del salario assicuratoQuesti valori valgono in caso d'invalidità totale. In caso di invalidità parziale vengono adeguati al grado di invalidità.	Rendita per vedove/vedovi • Bei Unterhaltspflicht für Kind(er) oder Alter mind. 45 Jahre und Ehedauer mind. 5 Jahre: Vita natural durante il 18% del salario assicurato • In tutti gli altri casi: indennità unica pari a tre rendite annue Nel caso di unioni domestiche registrate, le persone superstiti vengono equiparate ai coniugi.Rendite per orfani Annualmente il 6% del salario assicurato per orfani di un genitore e il 12% per orfani di entrambi i genitori	Rendita di vecchiaia L'importo della rendita di vecchiaia dipende dall'aver di vecchiaia all'inizio della rendita e dall'aliquota di conversione (in percento dell'aver di vecchiaia). Componenti dell'aver di vecchiaia: • Accrediti di vecchiaia pari ad almeno l'8% del salario assicurato • prestazioni di libero passaggio apportate • interessi accreditati su tali contributi Prestazioni per superstiti • Rendita per vedove/vedovi: 60% dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta • Rendita per orfani: 20% dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta	Possibile, ma non sancito dalla legge, un eventuale finanziamento di indennità di rincaro	Aliquote contributive • Previdenza per la vecchiaia: Almeno l'8% del salario assicurato • Contributi di rischio: fissati sulla base dei costi per prestazioni minime • Fondo di garanzia per indennità per insolvenza: contributi ai sensi all'Ordinanza Finanziamento Il datore di lavoro versa per ogni persona assicurata almeno la metà dei contributi e delle spese amministrative interne all'istituto di previdenza.

Cerchia di persone	Prestazioni							Finanziamento
	Base per il calcolo dell'importo della prestazione	Incapacità lavorativa temporanea	Guarigione, cura, riabilitazione	Incapacità permanente di guadagno	Decesso prima del pensionamento	Prestazioni dopo il pensionamento	Adeguamento delle prestazioni	Aliquote contributive
Obbligo assicurativo - Dipendenti che lavorano nel Liechtenstein - Familiari di un datore di lavoro che percepiscono un salario in contanti e versano contributi AVS - Persone con attività lucrativa secondaria o funzione accessoria, se sui relativi salari vengono riscossi contributi AVS Dipendenti a tempo parziale con orario settimanale inferiore a 8 ore sono assicurate/assicurati solo contro gli infortuni professionali (gli infortuni sul tragitto casa-lavoro sono considerati infortuni professionali).	Indennità giornaliera Ultimo salario percepito prima dell'infortunio Rendita Salario percepito nell'arco di un anno prima dell'infortunio Importo massimo del guadagno assicurato: CHF 148 200 all'anno CHF 406 al giorno	Indennità giornaliera 80% del guadagno assicurato dal 2° giorno d'incapacità lavorativa in seguito a infortunio o malattia professionale fino al recupero della capacità di guadagno o fino all'inizio del percepimento di una rendita d'invalidità - Riduzione percentuale in caso d'incapacità lavorativa parziale	- Trattamento medico - Mezzi ausiliari - Danni materiali - Spese di viaggio, trasporto, salvataggio e ricerca - Spese di trasporto della salma e funerarie	Rendita d'invalidità Rendita completa: 80% del guadagno assicurato Grado d'invalidità minimo: 10% Rendita complementare Qualora si abbia diritto contemporaneamente a una rendita AVS/AI e a una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni, quest'ultima eroga una rendita complementare che integra l'AVS/AI fino al 90% del guadagno assicurato. Indennità per menomazione dell'integrità L'indennità si basa sulla percentuale di menomazione dell'integrità e viene corrisposta come versamento in capitale. Non può superare l'importo massimo del guadagno annuo assicurato nel giorno dell'infortunio. Assegno per grandi invalidi - Misurazione: grado di grande invalidità - Importo mensile: minimo due volte, massimo sei volte l'importo più elevato del guadagno giornaliero assicurato	Rendite per superstiti - Vedove/Vedovi: 40% del guadagno assicurato - Orfani di un genitore 15% del guadagno assicurato - Orfani di entrambi i genitori: 25% del guadagno assicurato Più superstiti: insieme max 70% del guadagno assicurato Coniugi separati o divorziati: 20% del guadagno assicurato (non oltre il contributo di mantenimento dovuto) Nel caso di unioni domestiche registrate, le persone superstiti vengono equiparate ai coniugi. Rendita complementare Qualora si abbia diritto contemporaneamente a una rendita AVS/AI e a una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni, quest'ultima eroga una rendita complementare che integra l'AVS/AI fino al 90% del guadagno assicurato.	Fine del diritto alla rendita d'invalidità: - indennità unica complessiva (rendita capitalizzata) - decorrenza dei termini - decesso della persona assicurata	Indennità di rincaro: basata sull'evoluzione dei prezzi/indice nazionale e AVS	Aliquote contributive - Misurazione: in permille del salario assicurato - Infortunio professionale: suddivisione delle aziende per tipologia e rapporto (classificazione graduata dei premi) - Infortunio non professionale: differenziazione dei premi secondo la classe di rischio Finanziamento - Infortuni professionali e malattie professionali: datore di lavoro - Infortuni non professionali: dipendente

Cerchia di persone	Prestazioni	Finanziamento
Base per il calcolo dell'importo della prestazione		Aliquote contributive e finanziamento

Assicurazione malattie AM	Cure medico-sanitarie - Obbligo assicurativo: persone con domicilio civile nel Liechtenstein o esercenti un'attività lucrativa Regolamentazione per frontalieri - Svizzeri: nessun diritto, in quanto sussiste obbligo assicurativo in Svizzera - Austriaci: diritto di scelta tra obbligo assicurativo nel Liechtenstein o in Austria Indennità giornaliera in caso di malattia - Obbligo assicurativo: persone di età pari o superiore a 15 anni che lavorano per un datore di lavoro con sede o filiale nel Liechtenstein - Fine del diritto: percepimento di una rendita intera AVS - Possibile integrazione dell'assicurazione obbligatoria per persone assicurate obbligatoriamente - Persone non assicurate obbligatoriamente: possibile assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera in caso di malattia	L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie offre le stesse prestazioni a tutte le persone assicurate. L'estensione delle prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie e d'indennità giornaliera in caso di malattia può essere adeguata individualmente su base volontaria. (salario massimo assicurato: CHF 148 200) Assicurazione delle cure medico-sanitarie - Visite ambulatoriali, trattamenti e provvedimenti di cura, compresi farmaci, analisi e prodotti medicinali prescritti da un medico - Visite, trattamenti e provvedimenti di cura prestati negli ospedali ambulatoriamente o con degenza e, in caso di trattamento con degenza, spese di vitto e alloggio secondo l'offerta di base dell'ospedale - Contributi per cure balneari prescritte da un medico - Trasporto di persone malate necessario da un punto di vista medico - Contributo alle spese di cura domiciliare che superano il normale costo di sostentamento, a condizione che la cura venga autorizzata da un medico Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia - In caso d'incapacità lavorativa totale, 80% del salario soggetto a AVS percepito in precedenza, compresi regolari elementi salariali accessori - Erogazione a partire dal 2° giorno successivo alla malattia con incapacità lavorativa di almeno la metà certificata da un medico L'indennità giornaliera in caso di malattia si estingue per - recupero della capacità lavorativa - versamento dell'indennità per almeno 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi - erogazione di un'intera rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti	Persone assicurate e datore di lavoro - Contributi separati per ogni tipo di assicurazione (cure medico-sanitarie, indennità giornaliera in caso di malattia, obbligatorio/facoltativo) - Cure medico-sanitarie: - singolo premio per tutte le persone assicurate (importo del premio a seconda della cassa) - contributi del datore di lavoro per dipendenti (adulti CHF 173.50, giovani CHF 86.75) - Indennità giornaliera in caso di malattia: - metà ciascuno tra dipendente e datore di lavoro - persone assicurate a titolo complementare o facoltativo (importo del premio a seconda della cassa) Partecipazione ai costi delle persone assicurate - Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie a partire dal compimento del 20° anno d'età - Importo forfetario annuo: CHF 500 - Franchigia del 20% sulle spese che superano l'importo forfetario annuo (franchigia del 10% per pensionati) Contributi statali Principalmente per persone assicurate a basso reddito
---	---	--	--

Assicurazione contro la disoccupazione AD	Obbligo assicurativo Dipendenti assicurati obbligatoriamente ai sensi della LAVS per redditi da attività dipendente	Salario soggetto a obbligo contributivo Fino a max CHF 126 000 (CHF 10 500 al mese) Indennità per lavoro ridotto 80% del guadagno giornaliero determinante Indennità di disoccupazione - Indennità di base: 80% del guadagno giornaliero determinante - Riduzione: 70% del guadagno giornaliero determinante, se non vi è obbligo di mantenimento, indennità giornaliera superiore a CHF 140, nessuna invalidità - Diritto - Max 260 indennità giornaliere: periodo di contribuzione di almeno 12 mesi - Max 400 indennità giornaliere: periodo di contribuzione di almeno 18 mesi e 50 anni compiuti - Max 500 indennità giornaliere: periodo di contribuzione di almeno 22 mesi e percepimento di una rendita Al, grado d'invalidità di almeno il 40% - Max 130 indennità giornaliere: persone esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione - Max 200 indennità giornaliere: 25 anni non ancora compiuti e nessun obbligo di mantenimento di figli Indennità per insolvenza Copertura delle richieste salariali per gli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro prima di - avvio di procedura fallimentare - concessione di moratoria concordataria - rigetto di dichiarazione di fallimento - pignoramento infruttuoso Indennità: max CHF 10 500 al mese o CHF 350 al giorno (non oltre il salario soggetto a obbligo contributivo) Previdenza aziendale obbligatoria Protezione previdenziale in caso d'invalidità o di decesso nel corso di disoccupazione al 100%: deduzione del contributo alla previdenza aziendale per il personale dall'indennità di disoccupazione da parte della cassa assicurazione e trasferimento di tale contributo, insieme al contributo del datore di lavoro a carico della cassa assicurazione, alla compagnia assicurativa	Aliquote contributive 1% del salario soggetto a obbligo contributivo, max CHF 1260 - I contributi statali corrispondono annualmente al 20% dei versamenti erogati, se il patrimonio della cassa assicurazione è inferiore al doppio del totale delle spese complessive degli ultimi 4 anni. - Un eventuale deficit della cassa assicurazione viene coperto fino al 20% dei versamenti erogati. Finanziamento - Metà ciascuno tra dipendente e datore di lavoro - Contributi statali - Proventi da capitale
---	--	---	--